



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA-2008-0017803 del 26/06/2008

Endesa Italia S.p.A.
Via Mangili, 9
00197 ROMA RM

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale dell' Energia e delle
Risorse Minerarie Ufficio C2
Via Molise, 2
00187 ROMA

Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici
Servizio VIA
Via Giulia 75/1
34126 34126 TRIESTE

ARPA Friuli Venezia Giulia
P.zza Grande, 1
33057 PALMANOVA (UD)

e p.c. Presidente Della Commissione Tecnica Di
Verifica Dell' Impatto Ambientale VIA/VAS
Via C. Colombo, 112
00147 ROMA

Divisione X
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale relativa al progetto di utilizzo di biomasse nelle sezioni 1 e 2 della esistente centrale di Monfalcone (GO) - proponente Endesa Italia S.p.A.. Esito della verifica.

In data 03.11.2005 la Società Endesa Italia S.p.A. ha presentato una istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DPCM 10.08.1988, n. 377 e art. 6, comma 7 del DPCM 27.12.1988, relativamente al progetto di utilizzo di biomassa naturale vergine denominata "Palm Kernel Shells o Palm Nut Shell" in co-combustione con il carbone nelle sezioni policombustibili 1 e 2 della esistente centrale termoelettrica di Monfalcone (GO).

La documentazione tecnica a corredo dell'istanza presentata dalla Società Endesa Italia S.p.A. è stata trasmessa in data 27.12.2005 alla Commissione per le Valutazioni dell'Impatto ambientale, al fine dell'espressione del parere di competenza.

37

In data 20.07.2006 la Società Endesa Italia S.p.A. ha chiesto di estendere l'istanza di verifica sopra detta all'utilizzo di tutte le biomasse di tipo solido, costituite da vegetali cosiddetti vergini, così come individuate dal D.lgs 03.04.2006, n. 152, Allegato X alla Parte V - parte II, sezione IV. Sentita al riguardo la Commissione per le Valutazioni dell'Impatto ambientale questa Direzione ha accolto la richiesta in questione.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria tecnica effettuata sulla base della documentazione fornita dalla Società Endesa il 03.11.2005 e dei successivi chiarimenti ed integrazioni trasmesse in data 11.09.2006 e 23.11.2006, si è espressa riguardo al progetto in questione con parere n. 08 del 17.03.2008 che allegato alla presente atto ne costituisce parte integrante.

Sulla base di tutto quanto sopra evidenziato, preso atto che:

- la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, con parere n. 08 del 17.03.2008 si è espressa ritenendo che la combustione di biomasse nelle sezioni 1 e 2 della centrale di Monfalcone può essere esclusa dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale;
- nel detto parere la Commissione dà anche atto che per le zone speciali di conservazione tutelate a livello comunitario localizzate entro un raggio di 10 km dal sito di centrale: pSIC IT3330003 "Laghi di Doberdò e Pietrarossa", pSIC IT3330004 "Foce del Timavo", pSIC IT3340001 "Falesie di Duino", pSIC IT3340003 "Monte Hermada", pSIC IT3330007 "Cavana di Monfalcone", pSIC/ZPS IT3330005 "Foce dell'Isonzo - Isola della Cona", pSIC/ZPS IT3330006 "Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia" è stata effettuata una specifica Valutazione di incidenza, ai sensi dei DPR n. 357/97 e n.120/2003, al fine di stimare la compatibilità del progetto con le finalità di conservazione e tutela richieste dalla legislazione comunitaria e nazionale vigente in materia. La detta valutazione di incidenza non ha evidenziato interferenze delle opere in progetto sugli habitat e le specie che hanno determinato la designazione dei siti medesimi;

SI DISPONE

l'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di VIA del progetto di combustione nelle sezioni 1 e 2 della centrale di Monfalcone (GO) – proposto dalla Società Endesa Italia S.p.A. - a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Potranno essere utilizzate le biomasse in co-combustione solo successivamente all'entrata in esercizio della sezione 4 trasformata in ciclo combinato di cui al Decreto VIA n.857 del 7/11/2007.
2. In considerazione delle evidenze derivanti dai dati trasmessi e dalle sperimentazioni effettuate anche dalla stessa Endesa, l'utilizzo delle biomasse non deve superare il 5% quale apporto calorifico.
3. Le biomasse da utilizzare in co-combustione con il carbone nelle due sezioni devono essere di tipo solido e costituite da vegetali cosiddetti vergini, ovvero esenti da colle, impregnanti, plastiche ed altri materiali estranei, così come individuati nel Dlgs n.152 del 3.4.2006.
4. Il proponente dovrà effettuare l'accertamento della qualità delle forniture delle biomasse, ovvero della rispondenza al Dlgs n.152 del 3.4.2006, tramite Società di certificazione indipendenti.
5. Le biomasse utilizzate devono essere di origine nazionale o possono essere di origine

non nazionale limitatamente alla sola biomassa denominata Palm Kernel Shells, e comunque non provenienti da coltivazioni che abbiano sostituito zone forestali successivamente al 2005. La certificazione deve essere fatta ex DM 24.10.2005. Il trasporto sul sito della centrale deve avvenire per via mare o per via treno. Il proponente dovrà trasmettere annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione comprovante l'origine delle biomasse, accompagnata da una relazione in cui:

- 5.1 sia valutato il bilancio tra le emissioni di CO2 collegate alla raccolta ed al trasporto e quelle risparmiate con l'uso delle biomasse;
 - 5.2 siano riportati, per le biomasse di origine nazionale utilizzate, gli elementi che descrivano il rispetto, nella loro coltivazione, delle corrette pratiche agronomiche, con specifico riferimento al bilancio idrico ed al bilancio energetico dei mezzi tecnici eventualmente utilizzati quali fertilizzanti, fitofarmaci e trasporto.
6. Non devono contemporaneamente essere utilizzati nella sezione 1 e 2, insieme con il carbone, le biomasse di cui al presente procedimento ed il combustibile per il recupero energetico autorizzato con Decreto della Provincia.
 7. Una volta completata la messa a regime della co-combustione di carbone e di biomasse nelle sezioni 1 e 2, il proponente dovrà eseguire delle campagne di verifica delle emissioni al camino sia di macroinquinanti sia di microinquinanti organici ed inorganici, al fine della conferma sia dei risultati della sperimentazione effettuata presso la Centrale Fiume Santo che del rispetto dei limiti previsti dalla Direttiva 2001/80/CE. I risultati delle campagne devono essere trasmessi all'ARPA Friuli Venezia Giulia.
 8. La movimentazione della biomassa tritata, dall'uscita del trituratore e vaglio alla tramoggia di caricamento, dovrà avvenire mediante nastri trasportatori chiusi da carter per evitare ogni dispersione di materiale fine.
 9. Intorno alle macchine dedicate alle biomasse, il proponente dovrà installare dei dispositivi insonorizzanti al fine di ridurre quanto più possibile il livello di rumore. Comunque, dopo la messa a regime della co-combustione di carbone e di biomasse, il proponente dovrà provvedere a rilievi fonometrici periodici, secondo modalità da concordare con l'ARPA, ai fini della verifica dei limiti di rumorosità (ex DPCM 1.3.1991 e DPCM 14.1.1997).

La condizione n. 5 dovrà essere soggetta a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Bruno Agricola

Il Dirigente della Divisione III
Dott. Mariano Grillo